



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

### *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 1227 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ALLA DITTA RELICYC SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DEL LAVORO 15 NEL COMUNE DI VIGONOVO (VE) AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006. MODIFICA.**

-

### La Dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

#### **Richiamati:**

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- iv. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- v. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";
- vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vii. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

- viii. il DM n. 59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- ix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- x. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xi. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xvi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xvii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xviii. le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

#### **Richiamati:**

- i. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii. la D.G.R.V. 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in

salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

#### **Richiamati:**

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii. l’art. 269 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*
- v. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

**Visto** che la ditta Relicyc Srl è in possesso del provvedimento di autorizzazione all’esercizio prot. n. 80070 del 24.11.2023 rilasciato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per l’impianto sito in Via del Lavoro 15 30030 VIGONOVO VE;

**Visto** che con nota acquisita al prot. n. 5949 del 29.01.2025 la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 consistente nell’inserimento di sue silos volti alla raccolta dei prodotti della macinazione (EoW) e conseguente aggiornamento del layout esterno;

**Considerato** che con nota prot. n. 10252 del 14.02.2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento e contestualmente ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 della L. 241/90;

**Considerato** che con nota prot. n. 11696 del 20.02.2025 è stato acquisito il parere favorevole e senza condizioni da parte dell’Azienda ULSS 3 Serenissima – UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

**Dato atto** che con prot. n. 13438 del 27.02.2025 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Vigonovo con la prescrizione che l’intervento debba essere assoggettato alla presentazione della CILA ai sensi dell’art. 6 bis del DPR 380/01;

**Considerato** che con prot. n. 19214 del 24.03.2025 è stato acquisito il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia nel quale si ritiene l’attività conforme alle attuali norme di prevenzione incendi;

**Dato atto** che nel periodo di 15 giorni successivi alla ricezione della nota prot. n. 10252 del 14.02.2025 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte di ARPAV – Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche – Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est;

**Dato atto** dunque che con prot. n. 15482 del 07.03.2025 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di documentazione integrativa;

**Verificato** che con prot. n. 20648 del 27.03.2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni sopra richieste;

**Verificato** inoltre che con prot. n. 26150 del 18.04.2025 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie in merito alle caratteristiche dei silos-miscelatore verticale oggetto di nuova installazione;

**Evidenziato** che con prot. n. 27050 del 24.04.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio di ARPAV Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est nel quale si evidenzia che con la presentazione della documentazione integrativa da parte della ditta, non si rilevano ulteriori elementi di rilievo e con la richiesta di prevedere nel provvedimento autorizzatorio una prescrizione relativa agli interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento delle emissioni e dei silos e la loro annotazione in apposito registro.

**Considerato** che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015 ;

**Visto** che l'attività è garantita dunque dalla polizza fideiussoria n. 713749 e successive appendici emessa da Elba Assicurazioni SpA con scadenza il 18.10.2027.

**Dato atto** che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 27.02.2026.

**Visto** che con nota prot. 31421 del 15.05.2024 la ditta ha trasmesso la nomina del nuovo Responsabile tecnico e la relativa nota di accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

**Vista inoltre** la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui *“Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012”*;

**Ritenuto pertanto** di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 28) della determina prot. n. 80070 del 24.11.2023 e di modificare, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, la prescrizione di cui al punto 33) della determina prot. n. 80070 del 24.11.2023;

**Dato atto** che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 40704 del 15.05.2017, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 03.05.2017 dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 5949 del 29.01.2025;

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante *“Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”*, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 25.06.2025, risulta rispettato;

## **DETERMINA**

1. La ditta RELICYC S.r.l. (C.F. 02269780280) con sede legale in Via Cavallotti 10 35100 PADOVA PD è autorizzata alla modifica dell'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, dell'impianto sito in Via del Lavoro 15 30030 VIGONOVO VE per lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 12.
2. Il presente provvedimento ha validità **fino al 18.10.2027** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.

3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di installazione dei nuovi silos e del conseguente aggiornamento del layout dell'impianto ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie citate in premessa. Tale data dovrà essere preventivamente comunicata con le modalità indicate nel successivo punto 5.
4. Dalla data della sua efficacia il presente provvedimento sostituisce il precedente prot. n. 80070 del 24.11.2023 .
5. La ditta dovrà comunicare alla scrivente Amministrazione l'installazione dei 2 nuovi silos per la raccolta dei prodotti della macinazione (EoW) e la variazione del layout dell'impianto **almeno 7 giorni prima**.

### **Garanzie finanziarie**

6. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
7. **Entro il trentesimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
8. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
9. Il rinnovo della polizza, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, da presentarsi unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**.
10. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Vigonovo ed all'Arpav.
11. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

### **RIFIUTI**

12. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R3:** Accorpamento, selezione e cernita, riduzione volumetrica e recupero di rifiuti di plastiche per l'ottenimento di plastiche di polipropilene (PP) e/o polietilene (PEHD) conformi alle specifiche Uniplast; gli scarti esitati dal recupero e codificati con il codice EER 191204 potranno essere pressati per il successivo avvio a recupero presso impianti terzi;

**R13:** Messa in riserva di rifiuti in ingresso e di rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento effettuate;

**R13/D15:** Stoccaggio di rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento effettuate.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

13. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente.

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazione</b>
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) prodotti da agricoltura e/o orticoltura preparazione e lavorazione alimenti costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
070213	Rifiuti plastici provenienti dal settore dei profilati costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
120105	Limatura e trucioli in plastica provenienti dal settore calzaturiero costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
150102	Imballaggi in plastica da aziende o ortofrutticoli, costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
160119	Plastica da autoriparatori e carrozzieri costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
170203	Plastica da demolizioni o costruzioni costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
191204	Plastica e gomma provenienti dal trattamento meccanico negli impianti di recupero costituite da polimeri in PP o PEHD	R3/R13
200139	Beni post consumo in plastica costituiti da polimeri in PP o PEHD	R3/R13

14. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **115 tonnellate**, distinto in **90 tonnellate di rifiuti in ingresso** e **25 tonnellate di rifiuti in uscita**, stoccabili nelle aree B, C, D, E esitanti dalla selezione e destinati a recupero e/o smaltimento. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 16.
15. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 16, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.

16. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare i 5 metri e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
17. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **26 tonnellate/giorno**, e le **7000 tonnellate/anno**.

#### **Prescrizioni sul cessato rifiuto**

18. Dovranno essere effettuate le analisi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto che dovrà essere conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667-16-25. Tale analisi dovrà essere effettuata per lotti i cui riferimenti andranno debitamente indicati nella documentazione di cessione.
19. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
20. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
21. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

#### **Prescrizioni rifiuti in ingresso**

22. Non potranno essere ricevuti rifiuti con CER 020104 costituiti da teli di pacciamatura o copertura contenenti residui vegetali o terra.
23. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018 che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
24. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino

delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

25. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
26. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
27. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i rifiuti con CER 160216 potranno essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche.
28. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
29. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

#### **Prescrizioni rifiuti prodotti**

30. Gli scarti esitati dall'attività di recupero R3 e codificati con il codice EER 191204 potranno essere pressati per il successivo avvio a recupero presso impianti terzi;
31. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 14. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
32. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
33. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella A nell'Allegato 1**;

34. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la **tabella B dell'Allegato 1**;
35. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
36. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
37. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### **Prescrizioni stoccaggio**

38. I big bags deteriorati prodotti dall'attività interna all'azienda, gestiti in deposito temporaneo e codificati con EER 150102, potranno essere sottoposti all'operazione di pressatura tramite l'utilizzo di una pressa manuale, al fine dell'ottimizzazione degli spazi e del trasporto, senza comportare modifiche ai quantitativi autorizzati.
39. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
40. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
41. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
42. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
43. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
44. La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.

45. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
46. Lo stoccaggio dei rifiuti non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
47. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
48. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
49. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
50. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
51. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
52. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

### **Emissioni puntuali in atmosfera**

53. La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 281 comma 1 lett. c) e 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica dello stesso, come da progetto allegato alle istanze ed eventuali integrazioni.
54. Il punto di emissione autorizzato è identificato con il n. 1
55. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
<i>1</i>	<i>Triturazione materie plastiche</i>	<i>Polveri</i>	<i>150</i>

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di

esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla successiva lettera c), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di emissione n. 1. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- d) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- e) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati;
- f) Il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio;
- g) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

#### **Autorizzazione allo scarico**

- 56. La ditta è autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di trattamento, già installato, delle acque di prima pioggia ricadenti nel piazzale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di cui è titolare.
- 57. L'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce anche autorizzazione all'attivazione dello scarico nella condotta stradale acque bianche a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 58. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- 59. La ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto a valle dello scarico dell'impianto stesso, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- 60. E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione richiamato in premessa.
- 61. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

62. **Almeno ogni 365 (trecentosessantacinque)**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
63. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999. I verbali di prelievo e i corrispondenti rapporti di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 152/2006.
64. **Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui punto 52. I corrispondenti verbali di prelievo e il relativo rapporto di prova - entrambi redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
65. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

### **Prescrizioni generali**

66. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
67. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
68. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
69. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
70. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
71. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n.

445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.

72. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
73. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
74. La ditta, come richiesto da ARPAV Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Est con nota acquisita al prot. n. 27050 del 24.04.2025, dovrà annotare nel registro di cui al punto 55.c le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento delle emissioni dei silos.
75. Come specificato con parere ULSS n. 13 prot. n. 3.4/11476 del 13.02.2015, all'interno del capannone non sono ammesse attività con mezzi dotati di motore a scoppio; l'eventuale ingresso di mezzi per carico e scarico di materiali dovrà essere effettuato limitando l'accensione del motore alle sole operazioni di ingresso e uscita. In ogni caso durante le suddette operazioni gli addetti dovranno assicurare un adeguato ricambio d'aria all'interno dell'impianto.
76. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
77. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
78. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
79. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
80. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Vigonovo (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
81. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
82. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e

anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

83. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
84. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
85. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
86. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
87. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Relicyc Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di VIGONOVO VE, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente